

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CAFFÈ, BEVANDE ANALCOLICHE E SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI

CAPITOLATO D'ONERI

- Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione della prestazione
- Art. 2 - Durata e rinnovo del contratto
- Art. 3 – Valore della concessione
- Art. 4 - Canone di concessione
- Art. 5 – Responsabile designato dall'appaltatore
- Art. 6 – Garanzia definitiva
- Art. 7 - Installazione conduzione e caratteristiche dei distributori automatici
- Art. 8 – Requisiti di conformità
- Art. 9 - Descrizione prodotti e prodotti minimi da porre a base dell'offerta
- Art. 10 - Personale addetto al servizio
- Art. 11 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali
- Art. 12 – Reportistica
- Art. 13 – Obblighi della ditta concessionaria
- Art. 14 – Divieto di sub-concessione
- Art. 15 - Utilizzo degli spazi
- Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative
- Art. 17 - Interruzione del servizio
- Art. 18- Penali
- Art. 19 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa
- Art. 20- Revoca della concessione
- Art. 21 - Validità della graduatoria
- Art. 22- Oneri e spese contrattuali
- Art. 23 – Possesso dei requisiti per contratte con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia
- Art. 24 - Tutela della Privacy
- Allegato “A” Ubicazione e numero minimo distributori da installare

Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di esecuzione della prestazione

Il capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari confezionati (snack), da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi degli uffici comunali negli appositi spazi individuati dal Comune di Jesi (Allegato A), a fronte del versamento di un canone annuo di concessione.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, dalle leggi, regolamenti e direttive vigenti in materia.

Art. 2 - Durata e rinnovo del contratto

Il contratto oggetto della presente gara ha la durata di **tre anni**, a decorrere dalla data di stipula o di effettiva di consegna dei locali, se antecedente, con possibilità di rinnovo per uguale periodo.

L'amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa adozione di apposito provvedimento, in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo per un massimo di mesi 6 (sei).

Art. 3 – Valore della concessione

Il valore della concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro 20.500,00 annui, IVA esclusa, corrispondenti ad un valore complessivo per tre anni presunto di euro 61.500,00, con eventuale rinnovo per altri tre anni di pari importo IVA esclusa.

Tale stima, desunta da dati storici inerenti il servizio di distribuzione svolto negli ultimi tre anni, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di distribuzione automatica presso le sedi dell'Amministrazione.

Art. 4 – Canone di concessione

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Jesi un canone di concessione annuale equivalente a quello posto a base di gara di € 1.000,00 aumentato del rialzo offerto in sede di offerta economica.

Il canone di concessione dovrà essere pagato in un'unica rata da corrispondersi anticipatamente. Il pagamento relativo al primo anno dovrà avvenire entro il mese successivo all'aggiudicazione e verrà decurtato dell'importo di € 110,00 per oneri della sicurezza, a carico dell'ente, di cui al DUVRI; quelli relativi agli anni successivi al primo, dovranno essere versati entro lo stesso giorno e mese dell'avvenuta aggiudicazione.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, il Comune di Jesi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 5 – Responsabile designato dall'appaltatore

Il Concessionario dovrà indicare all'Ufficio Economato Provveditorato, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione dell'aggiudicazione, la persona fisica designata come "*Responsabile del servizio*" per conto della ditta concessionaria, referente per tutto quanto attiene all'esecuzione del servizio. In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare preventivamente, al fine di evitare disservizi, la persona delegata a sostituirlo.

Art. 6 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio il Concessionario deve costituire una garanzia a favore dell'Amministrazione, denominata "*garanzia definitiva*", a sua scelta sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari al 10% del valore complessivo della Concessione, fatte salve le riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del codice dei contratti.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito.

Il documento di garanzia deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto o all'atto della consegna del servizio, se antecedente.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la liquidazione dell'importo escusso entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il Concessionario è avvertito con semplice PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con eventuale azione per il risarcimento del danno.

La cauzione è svincolata, al termine del contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo del documento di garanzia all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Installazione, conduzione e caratteristiche dei distributori automatici

I distributori dovranno essere installati conformemente a quanto previsto dall'Allegato "A" al presente Capitolato, e nei punti esatti concordati con l'Ufficio Economato, al massimo entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare, a sue cure e spese, a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le vigenti norme antinfortunistiche, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori, prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni fornite esclusivamente dai tecnici dell'ente.

Dovrà essere sempre garantito il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite loro idonea manutenzione ordinaria e straordinaria nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica.

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito sotto la completa responsabilità del concessionario con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

I distributori automatici dovranno garantire l'erogazione di:

- a) bevande calde
- b) acqua e bevande analcoliche fredde;
- c) snack dolci e salati.

Le quantità e le tipologie delle macchine sono indicate nell'allegato "A" al presente Capitolato, nel quale sono altresì specificate le sedi dove dovranno essere collocate. Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le modalità per contattare via telefono e/o fax il referente della ditta per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti.

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

In caso di guasti o segnalazioni di prodotti esauriti, il Concessionario deve provvedere alla riparazione e/o ripristino dei beni, a proprie spese, massimo entro 24 ore, esclusi i giorni festivi, dalla segnalazione comunicata o trasmessa dal personale comunale.

L'Amministrazione, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del Concessionario.

La ditta aggiudicataria potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre anticipatamente comunicazione scritta all'Ufficio Economato, che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente anche in caso di ritiro e/o aumento delle apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o rispetto a quella in corso di rapporto.

Art. 8– Requisiti di conformità

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. In ordine specificatamente alla prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro si precisa che il Concessionario è responsabile della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui il servizio si svolge. Dovrà in particolare osservare le misure generali di tutela definite dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008, rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza dall'Amministrazione, controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale e fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo.

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta con "rendi resto".

I distributori, oltre alle monete e/o banconote, dovranno essere dotati anche di dispositivo a chiave magnetica o dispositivo simile. La distribuzione di tali supporti è onere esclusivo della Ditta aggiudicataria.

Il Concessionario avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà installare, per ogni postazione, appositi contenitori portarifiuti predisposti per la raccolta differenziata che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche.

Art. 9 - Descrizione prodotti e prodotti minimi da porre a base dell'offerta

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di prima qualità, di rinomanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari; in ogni caso, dovrà mettere in vendita i prodotti che sono conformi alle caratteristiche quantitative e qualitative indicate in sede di offerta tecnica.

Con riferimento alle bevande calde, i distributori devono erogare prodotti di ottima qualità, caffè in grani macinati all'istante di qualità elevata; dovranno fornire automaticamente cucchiaini e/o palettine per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero. Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande devono comunque rispettare i contenuti minimi di materia prima indicati nell'offerta tecnica.

I prodotti che non possono mancare sono le seguenti bevande calde:

1. **Caffè espresso** in grani di qualità macinati all'istante
2. **Caffè decaffeinato**
3. **Caffè macchiato**
4. **Latte**
5. **Cappuccino**
6. **Thè**
7. **Cioccolato**
8. **Caffè d'orzo**

Tra le bevande refrigerate non possono mancare:

9. **Acqua Minerale Naturale**: capacità 50 cl.
10. **Acqua Minerale Frizzante**: capacità 50 cl.

Per tutte le tipologie di prodotti sopraelencati, il concorrente dovrà indicare in sede di gara la descrizione ed il prezzo di vendita al pubblico.

Oltre quelli sopra indicati, dovranno essere offerti in vendita **ulteriori tipologie di bevande e di prodotti alimentari di prima qualità**. La varietà e qualità dei beni proposti sarà oggetto di valutazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti sopra indicati, nonché quelli ulteriori specificati nell'offerta tecnica, per tutta la durata contrattuale.

L'eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli offerti in sede di gara, dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l'erogazione, nonché di fare effettuare dalle autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio. Gravi o ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti comporteranno la revoca della concessione.

Per tutta la durata del contratto i prezzi indicati in sede di offerta non potranno subire variazioni.

Art. 10 - Personale addetto al servizio

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Dovrà inoltre tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Concessionario è tenuto a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di

retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;

- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali al personale addetto all'esecuzione delle attività in Concessione.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte del Concessionario sono denunciate dall'Amministrazione alle autorità competenti e comportano la risoluzione del Contratto.

Art. 11 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali

Il Concessionario si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dai contratti collettivi. Il Concessionario esonera, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

Art. 12 - Reportistica

Ai fini del monitoraggio del servizio, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello di macchina
- ubicazione (sede nella quale si trova la macchina e piano)

- fatturato complessivo per ogni macchina
- periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato all'Ufficio Economato entro il giorno 20 del mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo PEC. In caso di ritardata trasmissione, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle previste penali.

L'Amministrazione potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione sul corretto funzionamento di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio senza che la ditta concessionaria possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Obblighi della ditta concessionaria

La Ditta aggiudicataria la concessione si obbliga a:

- a) fornire, installare nonché gestire distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande;
- b) fornire, entro il termine di 30 giorni dalla data di installazione dei distributori, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate distinte per sedi, tipologia dei prodotti erogati nonché per potenza energetica assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici, installate previa comunicazione e approvazione dell'Amministrazione;
- c) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate;
- d) effettuare il servizio di ristoro in modo tempestivo ed assicurando l'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione dei prodotti esauriti entro le 24 ore successive alla segnalazione del referente, salvo festivi;
- e) utilizzare cibi e bevande erogate dai distributori conformi alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di igiene degli alimenti e sanitarie, garantendo l'integrità dei prodotti medesimi;
- f) procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- g) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale; versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- h) provvedere, a proprie spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'ente;
- i) trasmettere con cadenza annuale all'Ufficio Economato i resoconti/report sui consumi effettuati;
- l) comunicare all'Ufficio Economato, entro i termini previsti, la persona fisica designata come "Responsabile del servizio" per tutto quanto attiene all'esecuzione del contratto;
- m) espletare ogni altro adempimento previsto dalla norme o dal presente capitolato, anche qualora in questo articolo non espressamente richiamato.

E' fatto divieto al Concessionario distribuire prodotti diversi da quelli previsti in sede di offerta tecnica ed indicati nel capitolato.

Art. 14 - Divieto di sub-concessione

E' fatto espresso divieto di sub-concessione anche parziale del servizio, o di cessione del contratto, pena la risoluzione del rapporto. L'eventuale relativo silenzio o acquiescenza dell'Amministrazione non potrà avere alcun effetto sanante per il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'art.106 del codice dei contratti.

Art. 15 - Utilizzo degli spazi

Il Concessionario dovrà fare uso degli spazi, dei locali e di tutti gli impianti con ogni più attenta cura; eventuali danni arrecati per incuria o mancanze di varia natura dovranno essere risarciti.

Alla scadenza del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà asportare le proprie installazioni nei modi e nei tempi da concordarsi con l'Ufficio Economato.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione e delle attività connesse e ad eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, realizzazione degli impianti di allaccio e attivazione dei distributori negli spazi designati.

Art. 16 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario solleva il Comune di Jesi da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dall'attività esercitata dal Concessionario anche presso terzi, comprendente anche i danni ai locali in cui si eseguono i lavori e le cose nell'ambito degli stessi, nonché i danni e le lesioni derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande e smercio di prodotti il cui massimale non sia inferiore a € 3.000.000 per sinistro e € 2.000.000 per lesioni a persone.

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia del mercato.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata copia al Committente prima della stipula del contratto, o comunque prima dell'avvio del servizio se antecedente **il Comune di Jesi dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.**

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l'Amministrazione e pertanto ad ogni scadenza annuale, entro il termine di mora assegnato dalla polizza per il pagamento del premio, il Concessionario è tenuto a produrre regolare quietanza di avvenuto incasso del premio rilasciata dalla compagnia, in assenza della quale è facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto.

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e che non siano coperte dalla polizza.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'energia elettrica o d'acqua e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

Parimenti il Comune di Jesi declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, manomissioni delle macchine o beni forniti dal concessionario per l'esecuzione del servizio.

Art. 17 - Interruzione del servizio

Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove hanno sede i distributori automatici.

In tale evenienza il canone dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di sospensione.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile pur con la diligenza necessaria. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'Amministrazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, il canone sarà comunque dovuto e l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti ed applicare le sanzioni previste.

Art. 18 - Penali

Il Comune di Jesi, qualora il servizio, per qualsiasi motivo imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore, non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, potrà applicare le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo e da quello successivo.

- Mancata corresponsione del canone di concessione entro i termini stabiliti dal presente Capitolato: penalità pari a 10,00 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni, oltre i quali l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto;

- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00 e **risoluzione contrattuale in caso di recidiva**.

- Mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici: applicazione di una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo;

- Mancato funzionamento dei distributori (anche uno solo) per un tempo superiore alle 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi: per ogni infrazione accertata, penale pari a 10,00 euro per ogni giorno di ritardo;

- Distribuzione di prodotti non compresi nell'offerta e non autorizzati dall'Amministrazione: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00 e **risoluzione contrattuale in caso di recidiva**.

- Installazione di distributori in numero o in sedi non conformi all'offerta di gara: penale di euro 500,00 per ogni distributore non autorizzato o posizionato in luogo diverso da quelli previsti nell'allegato "A" al presente capitolato e **risoluzione contrattuale in caso di recidiva**.

- Insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale di € 100,00.

- In caso di segnalazioni, anche solo telefoniche, di prodotti esauriti, mancato rifornimento dei distributori entro 24 ore, escluso festivi, dalla chiamata: euro 10 per ogni giorno di ritardo;

- Per ogni altra infrazione accertata alle prescrizioni del presente capitolato speciale, penale pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione relativa all'aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti o alla distribuzione di prodotti difforni dall'offerta tecnica, il contratto potrà essere risolto dal Comune di Jesi.

L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate. Le penali saranno pagate dal Concessionario, con le modalità indicate dall'Amministrazione, entro il termine di 15 gg. dalla contestazione. In caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità indicate, gli importi verranno recuperati mediante escussione della sanzione. In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario **entro e non oltre il termine di 15 (giorni) giorni solari** dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto.

Art. 19 - Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

E' facoltà del Comune di Jesi risolvere il rapporto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- vendita di generi alimentari adulterati, avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica;
- inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- inadempienze relative all'aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti o alla distribuzione di prodotti difformi dall'offerta tecnica in numero superiore ad uno;
- reiterato posizionamento di distributori in numero o in luoghi non conformi a quelli previsti nell'allegato "A" al presente capitolato;
- mancato o ritardato pagamento del canone;
- inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente capitolato, di leggi o regolamenti;
- violazione del divieto di sub-concessione;
- mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti o comunque prescritti dall'amministrazione;
- cessione del contratto;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui ai precedenti articoli;
- in qualsiasi altra ipotesi, anche non espressamente richiamata nel presente articolo, per la quale il capitolato preveda la risoluzione del contratto.

In qualsiasi caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, che potrebbe comportare l'applicazione di penali e/o la risoluzione contrattuale, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Concessionario tramite PEC, invitandolo a formulare le sue controdeduzioni e a, se del caso, eliminare tali inadempienze entro il termine di 15 (quindici) giorni.

Valutate le controdeduzione dell'interessato, l'ente, se del caso, applicherà le previste penali e/o procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tale termine non venga osservato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 20 - Revoca della concessione

Il Comune di Jesi si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti.

In caso di revoca, o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Concessionario.

Art. 21 – Validità della graduatoria

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento o concordato preventivo del concessionario o di risoluzione del contratto per motivi imputabili allo stesso, di aggiudicare la concessione alla ditta che segue in graduatoria, alle medesime condizioni dell'originario aggiudicatario.

Art. 22 - Oneri e spese contrattuali

La stipula del contratto avverrà per atto pubblico amministrativo.

Ogni onere e spesa derivante dalla stipula e dall'esecuzione del contratto che disciplina il servizio è a carico del concessionario qualora non inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 23 – Possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. ed osservanza della normativa antimafia

La stipulazione del contratto e l'erogazione del servizio è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed all'osservanza della vigente normativa antimafia.

Art. 24 - Tutela della Privacy

Ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che dei dati in possesso dell'Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

NUMERO E CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature da installare sono le seguenti:

Palazzo comunale Piazza Indipendenza – Piano terra (Polizia Locale)

- 1 distributore bevande calde
- 1 distributore sola acqua
- 1 distributore snack e acqua

Palazzo comunale Piazza Indipendenza – 1° piano (corridoio ufficio copie)

- 1 distributore bevande calde

Palazzo comunale Piazza Indipendenza – 2° piano (pianerottolo CED)

- 1 distributore bevande calde
- 1 distributore snack e acqua

Biblioteca Piazza Colocci

- 2 distributori bevande calde
- 1 distributore snack e acqua

Servizi demografici Via Mura Occidentali

- 1 distributore bevande calde
- 1 distributore snack e acqua

Pinacoteca Via XX Settembre

- 1 distributore bevande calde
- 1 distributore snack e acqua

Servizio Tributi Piazza Ghislieri

- 1 distributore bevande calde